

(N. 1573-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Commercio con l'Estero

col Ministro delle Finanze

col Ministro della Marina Mercantile

col Ministro dei Lavori Pubblici

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

col Ministro dei Trasporti

col Ministro dell'Industria e Commercio

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 1951

Comunicata alla Presidenza il 6 marzo 1952

Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo all'Accordo di cooperazione economica del 28 giugno 1948, effettuato a Washington il 7 febbraio 1950.

ONOREVOLI SENATORI. — Il 28 giugno 1948 l'Italia e gli Stati Uniti d'America firmavano l'« Accordo di Cooperazione Economica » con il quale gli Stati Uniti si impegnavano a fornire all'Italia assistenza economica secondo quanto delineato dal « Economic Cooperation Act of 1948 » approvato dal Senato e dalla Camera U.S.A. il 3 aprile dello stesso anno.

Tale accordo di cooperazione economica venne reso esecutivo in Italia con legge 4 agosto 1948, n. 1108.

Avendo il 19 aprile 1949 il Senato e la Camera dei rappresentanti U.S.A. adottato la legge n. 47 che modifica in parte il testo originario dell'« Economic Cooperation Act of 1948 », si rese di conseguenza necessario un adattamento dell'Accordo di cooperazione economica fra l'Italia e gli Stati Uniti firmato nel 1948.

Tale adattamento avvenne con lo scambio di note in data 7 febbraio 1950, iscritto all'ordine del giorno del Senato della Repubblica.

Gli emendamenti apportati all'Accordo di cooperazione economica fra l'Italia e gli Stati Uniti con tale scambio di note sono in dettaglio i seguenti:

punto 1° — Il Governo italiano aderisce agli scopi dell'Economic Cooperation Act of 1948 » ed ai suoi emendamenti;

punto 2° — Negli articoli dell'Accordo di cooperazione economica fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America qualsiasi riferimento fatto all'« Economic Cooperation Act of 1948 » è comprensivo degli emendamenti successivamente apportati alla legge stessa;

punto 3° — Si riferisce alla « garanzia per investimenti privati americani in Europa » (Sezione III, (b) (3), della legge E.C.A. del 1948 e successive modifiche nella Public Law n. 47 del 7 maggio 1949).

Tra i vari modi nei quali si effettua l'aiuto americano in favore dei Paesi dell'E.R.P., oltre alla fornitura, a titolo gratuito o di prestito, di merci e servizi, è prevista anche la prestazione di « garanzia » da parte dell'E.C.A. per investimenti privati americani nei Paesi dell'E.R.P. contro il rischio di « intrasferibilità » dei capitali stessi all'atto della liquidazione o degli ammortamenti o dei relativi profitti.

Al punto 3 dello scambio di note viene ribadito il concetto che, quando la garanzia diviene operativa, cioè quando il Governo americano effettua pagamenti in dollari U.S.A. od altre monete all'investitore garantito, il denaro o i crediti in lire italiane in conto dei quali tali pagamenti in dollari od altre monete sono effettuati diventano proprietà del Governo degli Stati Uniti e questo si surroga ad ogni diritto, titolo, ragione di credito o causa d'azione esistente al riguardo;

punto 4° — Viene precisato che gli impegni del Governo italiano di accantonare in conto speciale presso la Banca d'Italia determinate percentuali del Fondo di lire per il fabbisogno dei servizi americani, si riferiscono oltre che agli aiuti americani per il 1948-49 anche a quelli per il 1949-50 determinati dalla legge n. 47.

MERZAGORA, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato lo scambio di Note effettuato a Washington fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, il 7 febbraio 1950, che apporta emendamenti all'Accordo di cooperazione economica, concluso a Roma il 28 giugno 1948 e reso esecutivo con legge 4 agosto 1948, n. 1108.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note suddetto.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 7 febbraio 1950.